Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 5 gennaio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale » 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale » 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale » 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Si pregano i signori abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale" alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640 intestato all'*Istituto Poligrafico dello Stato* (Libreria dello Stato

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 ottobre 1941-XIX, n. 1423.

Approvazione di variante al piano regolatore della città di Torino per il trasferimento del vincolo di destinazione a parco pubblico dell'area delimitata da corso Grosseto, via Chiesa della Salute e via Fossata all'area compresa tra la via Fossata, via Massari e vie da denominare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 141, ed il R. decreto 15 gennaio 1920, n. 80, con i quali fu approvato il piano regolatore per la città di Torino;

Considerato che il detto piano prevede il vincolo di destinazione a parco pubblico per l'area delimitata da corso Grosseto, via Chiesa della Salute e via Fossata;

Considerato che l'Opera diocesana di Torino per la preservazione della Fede ha chiesto di poter erigere una nuova chiesa parrocchiale, da intitolarsi al Beato Cafasso, sull'area anzidetta, la quale appare la più opportuna in rapporto alla distribuzione della popolazione nella zona e alla distanza di altri edifici del culto;

Considerato che la Società industriale Rivoli f.lli Filippi, proprietaria dell'aera stessa e dei terreni circostanti, ha dichiarato di essere disposta a cedere al comune di Torino, per la formazione del parco pubblico previsto nella zona, l'appezzamento di terreno situato in via Fossata all'incontro con la via Giuseppe Massari, di forma e dimensioni pressochè eguali a quelle dell'area richiesta per la costruzione del nuovo edificio del culto;

Vista la domanda in data 16 luglio 1940-XVIII, con la quale il podestà di Torino chiede che sia approvata la variante apportata al vigente piano regolatore e per la quale il vincolo di destinazione a parco pubblico già previsto per l'area delimitata da corso Grosseto, via Chiesa della Salute e via Fossata è trasferito all'appezzamento compreso fra via Fossata, via Massari e vie da denominare;

Visto il relativo piano;

Considerato che la suddetta variante non reca pregiudizio ai criteri informatori del vigente piano regolatore in quanto, mentre assicura con la costruzione della nuova chiesa parrocchiale una migliore sistemazione urbanistica dell'importante corso Grosseto, non esclude, d'altra parte, la formazione nella stessa zona e non lontano dall'area precedentemente prescelta, di un parco pubblico di superficie eguale a quella precedentemente prevista;

Considerato che la variante stessa appare, quindi, meritevole di approvazione;

Vista la legge 29 marzo 1928-VI, n. 779, con la quale il termine di attuazione per il piano regolatore di Torino è stato prorogato fino al 13 aprile 1958-XXXVI;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non sono state prodotte opposizioni;

Visto l'art. 9 della su citata legge 5 aprile 1908, n. 141;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il voto n. 725 del 28 aprile 1941-XIX del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la variante al piano regolatore della città di Torino per il trasferimento del vincolo di destinazione a parco pubblico dall'area delimitata da corso Grosseto, via Chiesa della Salute e via Fossata all'area compresa tra via Fossata, via Massari e vie da denominare;

Sul terreno precedentemente destinato a zona verde dovrà essere costruita unicamente una nuova chiesa parrocchiale da dedicarsi al Beato Cafasso con annesse costruzioni per i relativi servizi.

L'area che non sarà occupata dall'erigendo edificio del culto, dalle costruzioni annesse e dai cortili, rimarrà destinata a zona verde e dovrà essere ceduta al Comune.

Per l'attuazione di tale variante rimane fermo il termine stabilito per il piano originario, giusta la legge 29 marzo 1928-VI, n. 779.

Il detto piano di variante, visto d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in una planimetria in iscala 1:1500 esaminata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 28 aprile 1941-XIX, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — GRANDI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, foglio 100. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 ottobre 1941-XIX, n. 1424.

Approvazione di variante al piano regolatore della città di Torino, per il ripristino del vincolo di destinazione a suolo pubblico per formazione di aiuole del terreno situato all'incontro del corso Re Umberto con le vie Lamarmora e Caboto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 141, ed il R. decreto 15 gennaio 1920, n. 80, con i quali fu approvato il piano regolatore per la città di Torino;

Considerato che il detto piano prevedeva il vincolo di destinazione a suolo pubblico, per formazione di aiuole, dell'area situata all'incontro del corso Re Umberto con le vie Lamarmora e Caboto;

Considerato che per effetto del R. decreto 3 novembre 1927-VI, n. 2368, venne stabilita la parziale ridu-

zione dell'area anzidetta, rendendone fabbricabile la parte residua, sotto l'osservanza di particolari vincoli atti ad impedire il sorgere di fabbricati di grande mole;

Ritenuto che per l'esistenza dei vincoli sopraccennati è venuta a mancare la possibilità di un conveniente sfruttamento edilizio della zona anzidetta ed è quindi rimasto frustrato lo scopo di ottenere una decorosa sistemazione della zona stessa quale era prevista dal sovracitato R. decreto 3 novembre 1927-VI;

Considerato che per le ragioni su riferite si ravvisa ora opportuno addivenire al ripristino del vincolo in questione;

Vista la domanda in data 26 aprile 1940-XVIII del podestà di Torino intesa ad ottenere che sia ripristinato il vincolo prima esistente, di destinazione a suolo pubblico del terreno sito all'incontro del corso Re Umberto con le vie Lamarmora e Caboto;

Visto il relativo piano;

Vista la legge 29 marzo 1928-VI, n. 779, con la quale il termine di attuazione per il piano regolatore di Torino fu prorogato sino al 13 aprile 1958-XXXVI;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono prodotte opposizioni;

Considerato che la variante appare meritevole di approvazione;

Visto l'art. 9 della legge su citata 5 aprile 1908, numero 141;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il voto n. 724 del 15 aprile 1941-XIX del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la variante al piano regolatore della città di Torino per il ripristino del vincolo di destinazione a suolo pubblico, per formazione di aiuole, del terreno situato all'incontro del corso Re Umberto con le vie Lamarmora e Caboto

Per l'attuazione di tale variante rimane fermo il termine stabilito per il piano originario, giusta la legge 29 marzo 1928-VI, n. 779.

Il detto piano di variante, visto, d'ordine Nostro dal Ministro proponente, in una planimetria in iscala 1:1500 esaminata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 15 aprile 1941-XIX, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — GRANDI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1942-XX
Atti del Governo, registro 441, foglio 5. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 novembre 1941-XX, n. 1425.

Approvazione dei programmi di esame di polifonia vocale, musica corale e di lettura della partitura nei Regi conservatori di musica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Veduto il R. decreto 11 dicembre 1930-IX, n. 1945;

Veduto il R. decreto 14 settembre 1933-XI, n. 1370;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il programma degli esami di diploma della scuola di musica e canto per la preparazione degli insegnanti medi (musica corale) annesso al R. decreto 14 settembre 1933-XI, n. 1370, è sostituito da quello annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale.

Art. 2.

Sono approvati i programmi degli esami di diploma delle scuole di composizione polifonica vocale e di lettura della partitura (pianoforte complementare per gli allievi di composizione, direzione d'orchestra, canto (ramo didattico) e musica corale) annessi al presente decreto e firmati d'ordine Nostro dal Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1942-XX
Atti del Governo, registro 441, foglio 4. — MANCINI

Programma degli esami di diploma della Scuola di « Composizione polifonica vocale » (anni tre)

1. Composizione a *4 o 5 voci miste* di una parte della *Messa* (*su tema gregoriano* dato dalla Commissione), oppure di un frammento di un salmo a 4 voci miste (in un modo *gregoriano* fissato dalla Commissione), con la inclusione in ambedue le prove, dove lo richiede il testo, di un episodio a *doppio coro*.

2. *Composizione di un brano polifonico vocale* a 5 o 6 voci miste in forma libera nelle tonalità moderne, su testo poetico assegnato dalla Commissione.

3. Analisi tecnica ed estetica di un'importante *opera corale* scelta dalla Commissione (tempo massimo ore 10).

4. Concertazione e direzione di un *brano polifonico a 4 o 5 voci* scelto dalla Commissione tra i capolavori del *sec. XVI* e consegnato al candidato tre ore prima dell'esame.

PROVE DI INTEGRAZIONE.

A) Interrogazione sulla *storia estetica e stilistica* della composizione polifonica vocale, nei diversi periodi e scuole dal sec. XV in poi.

B) Discussione sulle *prove scritte* e sulla esecuzione ed interpretazione del pezzo eseguito dal coro.

Durante la prova n. 1 e n. 2 (per ognuna delle quali sono assegnate 36 ore di tempo disponibile), ciascun candidato rimarrà chiuso in apposita stanza fornita di *pianoforte*.

Nota. — Sono ammessi a frequentare il corso di composizione polifonica vocale i candidati che presentano l'attestato di compimento del *corso medio di composizione*, insieme al diploma di licenza della *Scuola di musica corale* o il *diploma superiore di organo*.

E' inoltre in facoltà degli allievi della scuola di composizione di frequentare, durante gli ultimi tre anni, il corso di *composizione polifonica vocale*.

Programma degli esami di diploma della Scuola di musica corale e di direzione di coro (anni tre)

1. Composizione di un breve coro nello stile polifonico (mottetto o madrigale) a 3 o 4 voci su spunto musicale e parole dati (tempo massimo ore 12).

2. Composizione, su tema dato, di un solfeggio ad una o due voci con accompagnamento di pianoforte, tenendo calcolo delle possibilità vocali degli alunni delle scuole medie (tempo massimo ore 12).

3. Esame ed analisi scritta di una breve composizione polifonica, assegnata dalla Commissione (tempo massimo ore 3).

4. *a*) nozioni di anatomia, fisiologia ed igiene degli organi vocali con lo speciale riguardo alla voce dei fanciulli; la voce umana nei vari stadi: voce puerile e sua mutazione, voce virile e voce femminile. Educazione della voce umana;

b) criteri di pedagogia per l'insegnamento del canto corale nelle scuole e conoscenza dei relativi programmi.

5. Lezione teorico-pratica:

a) svolgere in forma di lezione un punto qualunque (scelto dalla Commissione esaminatrice) del programma musicale in vigore negli Istituti magistrali, e comporre, seduta stante, un *breve solfeggio*, alla lavagna, improvvisandone poi l'accompagnamento al pianoforte;

b) concertare e dirigere una breve composizione corale a 3 o 4 voci, a scelta della Commissione, consegnata al candidato un'ora prima dell'esame.

N.B. — Sono ammessi a frequentare il corso i candidati che presentino l'attestato di compimento del corso inferiore di composizione.

Programma degli esami di diploma della Scuola di lettura della partitura (pianoforte complementare) per gli allievi di composizione, direzione d'orchestra, musica corale e canto (ramo didattico).

PIANOFORTE COMPLEMENTARE (anni 9)
per gli allievi di composizione e di direzione d'orchestra.

Programma degli esami di compimento del corso inferiore (4° anno).

1. Esecuzione di uno dei « preludi ed esercizi » di Muzio Clementi, estratto a sorte, seduta stante, tra sei presentati dal candidato.

2. Esecuzione di una composizione di G. S. Bach, estratto a sorte, seduta stante, fra due invenzioni a tre voci, scelte dal candidato, e tre brani tratti dalle Suites inglesi, anche esse scelte dal candidato; l'estrazione quindi dovrà essere fatta tra cinque pezzi

3. Esecuzione di una sonata, scelta dal candidato tra quelle di Haidn, Mozart, Clementi.

4. Lettura a prima vista di un brano di difficoltà relativa al corso e trasporto di un altro brano, più facile, non oltre un tono sopra o sotto.

5. Esecuzione, a scelta della Commissione, di scale maggiori o minori (melodiche e armoniche) e di arpeggi consonanti e dissonanti dell'estensione minima di tre ottave.

Programma degli esami di compimento del corso medio (settimo anno).

1. Esecuzione di uno studio del « Gradus ad parnassum » di Muzio Clementi, estratto a sorte, seduta stante, fra dieci presentati dal candidato.

2. Esecuzione di un preludio e fuga del « Clavicembalo ben temperato » di G. S. Bach, estratto a sorte, seduta stante, fra sei presentati dal candidato, dei quali tre appartenenti al primo volume e tre al secondo.

3. Esecuzione di una sonata di media difficoltà scelta dal candidato fra quelle di Beethoven, oppure fra quelle del periodo post-beethoveniano.

4. *a*) lettura estemporanea al pianoforte di un madrigale o mottetto a quattro voci, steso nelle chiavi di soprano, contralto, tenore e basso;

b) lettura estemporanea al pianoforte di una aria antica italiana, accennando con la voce la parte del canto.

Programma degli esami di compimento del corso superiore.

1. Lettura di un brano di spartito per canto e pianoforte, scelto dalla Commissione. (Il candidato dovrà accennare con la voce la parte del canto).

2. Lettura al pianoforte di un brano di partitura ad organico normale di media difficoltà scelto dalla Commissione.

PIANOFORTE COMPLEMENTARE (anni tre)
per allievi di musica corale.

Programma degli esami di compimento del corso.

1. Esecuzione di uno studio del « Gradus ad parnassum » di Muzio Clementi, estratto a sorte, seduta stante, fra dieci presentati dal candidato.

2. Esecuzione di preludio di fuga del « Clavicembalo ben temperato » di G. S. Bach, estratto a sorte, seduta stante, fra sei presentati dal candidato, dei quali tre appartenenti al primo volume e tre al secondo.

3. Esecuzione di una sonata di media difficoltà, scelta dal candidato fra quelle di Beethoven oppure fra quelle del periodo post-beethoveniano.

4. a) lettura estemporanea al pianoforte di un madrigale o mottetto a quattro voci, steso nelle chiavi di soprano, contralto, tenore e basso;

b) lettura estemporanea al pianoforte di un'aria antica italiana, accennando con la voce la parte del canto.

PIANOFORTE COMPLEMENTARE (anni sei)
per gli allievi di canto (ramo didattico).

Programma degli esami di compimento del corso inferiore (quarto anno).

1. Esecuzione di uno studio, estratto a sorte, seduta stante, fra sei presentati dal candidato e scelti fra i seguenti:

Czerny (op. 740) nn. 1, 2, 5, 12, 21, 23;
Kramer Bullow nn. 1, 3, 5, 7, 12, 13, 14, 18.

2. Esecuzione di un preludio e fughetta di G. S. Bach (raccolta Buonamici), estratto a sorte seduta stante, fra tre scelti dal candidato e di un tempo, anche esso estratto a sorte fra i sei di una delle suites inglesi presentate dal candidato.

3. Esecuzione di una sonata scelta dal candidato fra quelle di Beethoven escludendo l'opera 41 e l'opera 79.

4. Lettura a prima vista di un brano di difficoltà relativo al corso.

5. Esecuzione a scelta della Commissione, di scale maggiori e minori (melodiche e armoniche), e di arpeggi consonanti e dissonanti dell'estensione minima di tre ottave.

Programma degli esami di compimento del corso superiore.

1. Esecuzione di uno studio del « Gradus ad parnassum » di Muzio Clementi estratto a sorte, seduta stante, tra dieci presentati dal candidato.

2. Esecuzione di un preludio e fuga del « Clavicembalo ben temperato » di G. S. Bach estratto a sorte, seduta stante, fra quattro presentati dal candidato.

3. Esecuzione di un brano, indicato dalla Commissione, seduta stante di uno spartito per canto e piano, presentato dal candidato e scelto tra le opere teatrali, dal periodo verdiano compreso, ai nostri giorni. (Il candidato dovrà accennare con la voce la parte del canto).

4. Trasporto a prima vista dell'accompagnamento di un pezzo per canto e pianoforte non oltre un tono sopra o sotto.

5. Lettura estemporanea al pianoforte di una antica composizione polifonica italiana per quartetto vocale, stesa nelle chiavi di soprano, contralto, tenore e basso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e d'Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 20 novembre 1941-XX.

Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, del piroscafo « Principessa Mafalda ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il piroscafo *Principessa Mafalda* di stazza lorda tonn. 459, inscritto al Compartimento marittimo di Napoli, dell'armatrice Società Partenopea anonima di navigazione con sede a Napoli, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, dalle ore 9 del 31 agosto 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1941-XX
Registro n. 16 Marina, foglio n. 258.

(5102)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1942-XX.

Limitazione temporanea del numero di tipi della carne in scatola.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribu-

zione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1941-XIX pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1941-XIX, recante norme per la disciplina dell'approvvigionamento, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari conservati in scatola;

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1941-XIX pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 13 settembre 1941-XIX, recante disposizioni relative all'approvvigionamento ed al consumo della carne di qualsiasi tipo conservata in scatola;

Ritenuto necessario di limitare temporaneamente il numero di tipi della carne in scatola;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto viene vietato l'inscatolamento di qualsiasi tipo di carne, comprese le frattaglie, fatta eccezione per le carni bovine nel tipo di confezionamento di cui al successivo articolo.

All'osservanza di tale divieto non sono tenuti i carnifici militari qualora il prodotto sia destinato esclusivamente alle Forze armate.

Art. 2.

E' ammessa la produzione di carne bovina in scatola dei seguenti tipi:

a) scatole di grammi 300 di peso lordo, contenenti grammi 200 di carne e grammi 30 di brodo-gelatina;

b) scatole di grammi 300 di peso lordo contenenti grammi 140 di carne e grammi 90 di brodo-gelatina.

Il peso lordo delle scatole potrà variare in più o in meno a seconda del materiale metallico impiegato, ma il peso del contenuto dovrà rimanere quello indicato, salvo una tolleranza del 2 %.

Le scatole dovranno avere esternamente, oltre le indicazioni già prescritte dalle vigenti leggi, quelle relative al contenuto netto di carne e di brodo-gelatina come sopra detto.

Art. 3.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 gennaio 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(28)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1941-XIX.

Nuove norme per l'esportazione e l'importazione dei biglietti di banca italiani e di altri titoli stilati in lire.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI
E PER LE VALUTE

di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per le comunicazioni e per la cultura popolare;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 613, sulla competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto Ministeriale 25 maggio 1936-XIV relativo all'esportazione e reintroduzione di biglietti italiani di Stato e di banca in Italia, nei Possedimenti e nelle Colonie italiane, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1936-XIV;

Visto il decreto Ministeriale 30 ottobre 1939-XVIII relativo alla esportazione ed alla importazione dei biglietti di banca italiani e di altri titoli stilati in lire, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 5 dicembre 1939-XVIII;

Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, numero 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 733, che reca norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie;

Vista la legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1097;

Decreta:

Articolo unico.

L'importo dei biglietti italiani di Stato di cui è consentita l'esportazione e la reintroduzione ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto Ministeriale 30 ottobre 1939-XVIII, concernente le norme per l'esportazione e l'importazione dei biglietti di banca italiani e di altri titoli stilati in lire, è elevato a Lit. 400.

Detto importo può essere costituito da biglietti di Stato di qualunque taglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 26 ottobre 1941-XIX

Il Ministro per gli scambi e le valute: RICCARDI
Il Ministro per gli affari esteri: CIANO
Il Ministro per l'Africa Italiana: TERUZZI
Il Ministro per la grazia e giustizia: GRANDI
Il Ministro per le finanze: DI REVEL
Il Ministro per le comunicazioni: HOST VENTURI
Il Ministro per la cultura popolare: PAVOLINI

(29)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1941-XX.

Disciplina dell'orario di lavoro in taluni settori dell'industria tessile.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 125, convertito con modificazioni nella legge 11 luglio 1941, n. 983;

Ritenuta la necessità, per cause di guerra, di disciplinare l'orario di lavoro in particolari settori dell'industria tessile;

Sentite le Associazioni professionali interessate;

Di concerto con il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra:

Decreta:

Art. 1.

E' vietato di far lavorare più di trentadue ore e mezza settimanali nella filatura del cotone e più di trentasei ore settimanali nella tessitura del cotone, nella filatura e nella tessitura della lana, nei maglifici e calzi-

fici esclusi i telai cotton nonchè nella filatura e nella tessitura di fibre tessili nazionali eseguite con macchinari normalmente utilizzati per il cotone e per la lana.

I datori di lavoro dovranno sospendere l'attività delle lavorazioni suddette oltre che nelle domeniche, anche in un giorno feriale di ogni settimana e non potranno aumentare il numero e la composizione delle squadre di lavoro addette alle cennate lavorazioni.

I datori di lavoro hanno facoltà di determinare il giorno feriale di sospensione. Essi hanno l'obbligo di dare comunicazione preventiva al Circolo dell'Ispettorato corporativo, competente per territorio del giorno prescelto per la sospensione e del relativo orario di lavoro, nonchè di tutte le eventuali modificazioni successive.

Art. 2.

Con determinazione ministeriale possono essere concesse autorizzazioni temporanee di orari di lavoro fino a quaranta ore settimanali e, anche oltre tale limite in caso di particolari necessità, quando ne sia fatta richiesta dalle Amministrazioni militari per forniture interessanti le Forze armate.

Per gli stabilimenti ausiliari le autorizzazioni sindacali saranno date dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

In casi di accertata indilazionabile urgenza, i Circoli dell'Ispettorato corporativo e, quando si tratti di stabilimenti ausiliari, le Delegazioni del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra possono concedere autorizzazioni temporanee fino a 15 giorni per l'attuazione di orari di lavoro fino a 40 ore settimanali.

Art. 3.

Per gli operai addetti ai reparti di preparazione, finimento ed ai servizi ausiliari in genere nonchè alle operazioni di confezione seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui al R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 ed ai contratti collettivi di lavoro.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno determinate le norme eventualmente occorrenti per l'utilizzazione del macchinario in proporzione dell'orario di lavoro stabilito con il presente decreto.

Roma, addì 31 dicembre 1941-XX

Il Ministro: Ricci

(22)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1942-XX.

Autorizzazione a taluni istituti bancari a fungere da agenzia della Banca d'Italia per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1942-XX.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI
E PER LE VALUTE

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII, che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni, e detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938, n. 643, concernente la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto l'art. 10 del citato decreto Ministeriale 8 dicembre 1934 in base al quale taluni istituti possono essere autorizzati a fungere da agenzia della Banca d'Italia ai soli fini indicati nei precedenti articoli del decreto Ministeriale stesso e con le modalità in esso espresse;

Visto il proprio decreto 1° gennaio 1941 col quale i seguenti istituti: Banca popolare cooperativa anonima di Novara, Banco di Napoli; Banco di Sicilia, Banca nazionale del Lavoro, Istituto di S. Paolo di Torino, Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, Banco di Roma, Banca d'America e d'Italia, Monte dei Paschi di Siena, sono stati autorizzati a fungere da agenzia della Banca d'Italia per il periodo decorrente dalla data del decreto stesso e fino al 31 dicembre 1941;

Ravvisata l'opportunità di prorogare le facoltà come come sopra concesse;

Decreta:

I seguenti istituti:

Banca popolare cooperativa anonima di Novara;
Banco di Napoli;
Banco di Sicilia;
Banca nazionale del Lavoro;
Istituto di S. Paolo di Torino;
Banca Commerciale Italiana;
Credito Italiano;
Banco di Roma;
Banca d'America e d'Italia;
Monte dei Paschi di Siena;

sono autorizzati, a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1942, a continuare a fungere da agenzie della Banca d'Italia, sotto il controllo della stessa, ai soli fini indicati dal decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, concernente l'obbligatorietà della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazione e le norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero.

Roma, addì 1° gennaio 1942-XX

Il Ministro: Riccardi

(14)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto della circolare P. 198 del 23 dicembre 1941-XX, relativa all'uso di un apposito cartellino sulle confezioni composte di prodotti tipo tessili.

Il Ministero delle corporazioni, con circolare P. 198 del 23 dicembre 1941-XX ha disposto che a datare dal 15 gennaio 1942-XX i confezionisti, artigiani o industriali, che adoperano prodotti tipo tessili in tutto o in parte, appongano sulle *confezioni* prodotte con essi un apposito cartellino che sarà loro fornito dall'Ente del tessile nazionale.

Su tale cartellino dovranno indicarsi in inchiostro indelebile o a stampa, la quantità, categoria, numero e prezzo unitario di ciascun prodotto tipo usato.

Il cartellino predetto dovrà rimanere applicato alle confezioni sino al momento dell'acquisto da parte del consumatore.

(25)

Riassunto della circolare P. 199 del 26 dicembre 1941-XX, relativa al premio per sollecito conferimento di partite di lana esclusivamente composte di medaglioni.

Il Ministero delle corporazioni, con circolare P. 199 del 26 dicembre 1941-XX, ha precisato, a seguito della circolare P. 192 del 13 dicembre 1941-XX, che il premio di sollecito conferimento per partite composte esclusivamente di lana in medaglioni è di L. 12 al chilo, valevole fino al 31 gennaio 1942-XX.

(24)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli

del 23 dicembre 1941-XX — N. 253

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,05	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (florino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7820	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	—	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	41 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	80,025
Id. 3,50 % (1902)	76,80
Id. 3 % lordo	52,575
Id. 5 % (1935)	95,275
Redimibile 3,50 % (1934)	75,05
Id. 5 % (1936)	96,475
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,70
Buoni Tesoro novenn. 4 % - scad. 15 febbraio 1943	98,05
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97,325
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	97,625
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,575
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,575

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Buccino (Salerno) e Opi (L'Aquila).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le deliberazioni dei Consigli di amministrazione delle Casse comunali di credito agrario di Buccino (Salerno) e di Opi (L'Aquila) rispettivamente in data 20 novembre 1941-XX e 23 ottobre 1941-XIX, in ordine all'approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario medesime;

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario di Buccino (Salerno) e di Opi (L'Aquila).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 dicembre 1941-XX

V. AZZOLINI

(5053)

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 10 dicembre 1941-XX, col quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara;

Veduto il proprio provvedimento in data 10 dicembre 1941-XX, col quale è stato nominato il commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Dispone:

I signori comm. avv. Gennaro Caracciolo di Forino Duca di Belcastro, comm. ing. Raffaele Staccioli e dott. Amedeo Raffaele De Cesaris sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'amministrazione straordinaria della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1941-XX

V. AZZOLINI

(19)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.